

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP – Tipo Domanda concessione suolo per costruzione cappella da parte di Giustino Gasbarri all' ill.mo Sig.

Sindaco del Comune di Chieti

FNTA – Autore Comune di Chieti

FNTT – Denominazione

FNTD – Data Chieti, 6 giugno 1924

FNTF - Foglio/Carta

FNTN - Nome archivio Archivio di storico comunale di Chieti

FNTS – Posizione busta 210 fasc. 1823

FNTI - Codice identificativo 1300301155_DOC1

FNTP – Tipo Delibera della Giunta comunale di concessione suolo per costruzione cappella a Giustino Gasbarri

FNTA – Autore Comune di Chieti

FNTT – Denominazione

FNTD – Data Chieti, 9 luglio 1924

FNTF - Foglio/Carta

FNTN - Nome archivio Archivio di storico comunale di Chieti

FNTS – Posizione busta 210 fasc. 1823

FNTI - Codice identificativo 1300301155_DOC2

FNTP – Tipo Presentazione disegno edicola per approvazione da parte di Giustino Gasbarri all' ill.mo Sig. Sindaco del
Comune di Chieti

FNTA – Autore Comune di Chieti

FNTT – Denominazione

FNTD – Data Chieti, 28 luglio 1924

FNTF - Foglio/Carta

FNTN - Nome archivio Archivio di storico comunale di Chieti

FNTS – Posizione busta 210 fasc. 1823

FNTI - Codice identificativo 1300301155_DOC3

FNTP – Tipo approvazione disegno edicola

FNTA – Autore Comune di Chieti

FNTT – Denominazione

FNTD – Data Chieti, 27 agosto 1924

FNTF - Foglio/Carta

FNTN - Nome archivio Archivio di storico comunale di Chieti

FNTS – Posizione busta 210 fasc. 1823

FNTI - Codice identificativo 1300301155_DOC4

FNTP – Tipo Approvazione Giunta Comunale disegno Cappella

FNTA – Autore Comune di Chieti

FNTT – Denominazione

FNTD – Data Chieti, 27 agosto 1924

FNTF - Foglio/Carta

FNTN - Nome archivio Archivio di storico comunale di Chieti

FNTS – Posizione busta 210 fasc. 1823

FNTI - Codice identificativo 1300301155_DOC4

FNTP – Tipo controversia proprietà

FNTA – Autore Comune di Chieti

FNTT – Denominazione

FNTD – Data Chieti, 3 giugno 1936 – 3 dicembre 1941



FNTF - Foglio/Carta

FNTN - Nome archivio Archivio di storico comunale di Chieti



FNTS – Posizione busta 204 fasc. 1744

FNTI - Codice identificativo 1300301155_DOC5


FNTP – Tipo **planimetria**
 FNTA – Autore **Comune di Chieti**
 FNNT – Denominazione
 FNTPD – Data **1939**
 FNTPF - Foglio/Carta
 FNTPN - Nome archivio **Archivio di Stato di Chieti**
 FNTPS – Posizione **Busta 96 fasc. 4**
 FNTPN - Codice identificativo **1300301155_DOC6**



DOC1



DOC2



Ufficio Civico
 N. 5174 $\frac{4}{6}$
 Oggetto
 Sintero
 costruzione di
 cappella -
 —
 Chieti 27/10 1924
 La Giunta comunale
 ha autorizzato V. L. a
 costituire una cappella
 nel cimitero in con-
 formita del disegno
 allegato alla doman-
 da in data 28 luglio
 c. s.
 Il Sindaco
 [Signature]
 Luigi
 Guistino
 Gasbarri
 Chieti
 107

4
6

25-1-16
Sped. in abb. post. 11/16
Reg. Min. Giust. 11/16
11/16

Segreteria

Sped. in abb. post. 11/16
Reg. Min. Giust. 11/16
11/16

De Innocentis Clara

Chieti

Ricevuto lettera del 2 corr. mese: nessun provvedimento ha da adottare essendosi proceduto a' termini del vigente regolamento comunale mortuario per la tumulazione delle salme dei pentiti del Sig. Avv. Alberto Gasbarri. Ogni altro diritto, ella, potrà far valere, se mai, davanti il competente Magistrato.

Distintamente saluto

26.10.16

IL FORNACE

16

1
6

11. 11. 1936 - 1179

11 Settembre 1936 - 1179

Gov. Av. Alberto
Gusbarri
C A S A T I

De Innocentio Clara.-

In data 2 corr. la Sig.ra De Innocentio ha fatto pervenire a questo Comune l'istanza che trascrive:

"A conferma di quanto ebbe l'onore di esporre alla S.V.V.II/As con precedente mia lettera, mi permetto di ricor-
rere la preghiera per la sollecita rimozione dei cadaveri dei coniugi Gusbarri, abitualmente espolti senza mia autorizzazione nella Cappella gentilizia del defunto Don Giustino Gusbarri, di cui sono legittima proprietaria per volontà del testatore.



Mi riservo ogni diritto ed azione sull'area situata nelle mie proprietà."

Stesso in attesa di conoscere la mia decisione in merito.

1179

IL SINDACO
[Signature]

11

DOC₅

22

Costantini, ed era stata deposta in una fossa vergine regolarmente da me acquistata dall'amministrazione Comunale appena entrai in possesso della eredità di mio zio, pregai la D'Innocenti di consentire che la salma di mia madre venisse deposta nel sepolcro anzidetto, previa regolamentare concessione.

Puono perfettamente d'accordo fu eseguita la sepoltura e la traslazione della salma nella Cappella Gasharri e mia sorella Anna, nel suo pio desiderio di ancora in continuità la memoria di mia madre, chiese ed ottenne dalla D'Innocenti quegli arredi sacri che deteneva per le necessarie funzioni religiose. D'accordo era stato palese ed inequivoco tanto che mia sorella fu facilitata a far costruire altra salma della chiusura in ferro della Cappella.

Nel prosieguo degli anni e precisamente verso il 1931-1932, la Clara D'Innocenti, gravata da imposte esagerate sul reddito per la eredità ricevuta, mi consigliò da qualche scuzzorecchi, pretendeva che io contribuissi per un terzo al pagamento di dette imposte. Ritenni di poter legittimamente rifiutare. Da ciò deriva il mal'umore della D'Innocenti.

Nel 1935, scriveva in Chieti mio padre ed io che avevo continuato nel possesso pacifico del sepolcro, vi feci tumulare la di lui venerata salma.

Nel 1936, il giorno 10 Settembre, ricevetti dall'allora Signor Podestà di Chieti, l'onore Gatti, la lettera con la quale si mi invitava a dare comunicazione delle mie decisioni. In scritto ed un ricorso della D'Innocenti, la quale aveva chiesto all'amministrazione Comunale l'ordine di rimozione delle salme dei miei genitori che veniva offeredo, erano stati abusivamente sepolti nella Cappella Gentilizia peraltro dette sepolture si appartenevano alla residenza per volontà del testatore non Sisto Gasharri.

Risposi al Signor Podestà di Chieti, in data 17 Settembre 1936, precisando che non avevo commesso alcun abuso e che, come erede di mio zio, sia pure in partibus, avevo usato di un mio diritto di componente la famiglia Gasharri. E che peraltro la D'Innocenti, in possesso delle chiavi della Cappella, poteva continuare ad usufruire per la celebrazione delle mes-

33

se di suffragio come da suo obbligo testamentario.

Il Signor Podestà di Chieti, in data 24 Settembre 1936, comunicò alla D'Innocenti, che egli non aveva provveduto da prendere in proposito alla richiesta fatta e che ella poteva rivolgersi davanti alla magistratura competente.

In data 10 Ottobre 1939, la D'Innocenti, che era rimasta sempre in possesso delle chiavi della Cappella, si rivolse al Signor Commissario Prefettizio del Comune di Chieti, V. Viretto Don. Sennò, chiedendo di essere autorizzata a sostituire la serratura della porta di ferro della Cappella. L'autorizzazione fu data con nota 16 Ottobre 1939.

Tanto a conoscenza della stessa procedura che attraverso una sostituzione di chiavi si avrebbe spogliato del suo possesso legittimo della Cappella, feci notare all'amministrazione Comunale che, in base ad ed in applicazione del noto principio giuridico qui continui non attendi, avrei rimesso qualsiasi innovazione arbitraria che fosse stata apportata allo stato delle cose nella Cappella Gentilizia. L'amministrazione Comunale, con lettera in data 24 Ottobre 1939, revocò alla D'Innocenti l'autorizzazione erroneamente concessa.

Nel Marzo 1940 assunsi, senza scrupoli, ma con fervida volontà di lavoro, le funzioni di Podestà di Chieti. Nel giugno e luglio del 1941, ricevetti una lettera a me indirizzata con la qualifica di Podestà di Chieti e che ricevette nella sede municipale e quindi la lettera venne bollata in arrivo col timbro di entrata del Comune.

La lettera incassata e sinistramente mi intinava la traslazione delle salme dei miei cari in altre località del Cimitero. Era firmata dalla D'Innocenti, la quale così chiudeva la sua missiva: "E' inutile che mi facciate chiamare nel Vostro Gabinetto, perchè io non ho da lamentarmi di Voi quale Podestà, ma devo solo risolvere nei Vostri confronti una questione patrimoniale e di possesso."

Credetti opportuno, anche per mantenere nei limiti la introduzione di una ex domestica di mio zio, di restituire ~~il sepolcro~~ per posta la lettera inviata, con atterraggio di mio pugno, con il quale invitare la D'Innocenti a visitarmi nel mio studio professionale, dove le avrei esaminate

47

le mie decisioni sulla Cappella Gentilizia Gasharri. E le mie decisioni erano queste che avrei consentito il compimento della Cappella ed anche il diritto di esservi sepolta. Avevo tantosto chiesto giura della introduzione estranea alla memoria dei morti di casa Gasharri.

La D'Innocenti non si visitò.

Nell'Ottobre del seguente anno, ricevetti altra lettera della D'Innocenti, la quale, minacciando sempre procedura giudiziaria, mi dava il perentorio termine di un mese perchè fosse steso il valore della Cappella Gentilizia che intendeva alienare. Con rispoai nessuno e restituita la lettera.

Ora si vede oggetto di un ricorso al ministero dell'Interno.

Voi, Signor Podestà, potete controllare la esattezza di queste ho riferito, attraverso l'esame del fascicolo che Vi sciolse.

La mia posizione in diritto è inequivocabile. Il diritto romano, il diritto canonico ed il vigente diritto italiano, considerano le cappelle gentilizie come beni extra patrimonium non soggetti ad atti di alienazione peraltro destinati alla realizzazione di valori spirituali intesi a continuare la personalità del fondatore della cappella e della di lui famiglia.

In tema di Cappella gentilizia domina tutto un complesso di elementi di prevalente natura etica e spirituale che danno al diritto di sepolcro una particolare figura giuridica, per cui non è assolutamente ammissibile la presunzione di trasmissibilità iure hereditario della proprietà di un sepolcro familiare. Nel caso in esame, il testamento del fu Sisto Gasharri non disponeva della proprietà della Cappella Gentilizia. E la stessa D'Innocenti, come si vede dalla sua denuncia di successione al locale Ufficio del Registro, che allego in copia, riconosceva non potesse e non dovesse comprendere fra i compiti ereditari a lei attribuiti, la cappella che rimaneva come attributo familiare della casa Gasharri nella quale era stata semplice domestica prescelta ed immertatamente, senza offesa alla venerata memoria di mio zio, beneficata.

I principi di diritto che ho esposti in sede necessariamente sintetica, sono stati sempre concordemente affermati dalla suprema Cassazione

59

dal foglio.

Completamente azzurro perchè ha la consistenza di non aver loro nessun diritto della D'Innocenti, il prego, s'è possibile, farsi conoscere, l'ordinamento, la vostra personale opinione in proposito, dimostrandovi che d'ora in là, che io sotto a vostra illuminazione la situazione della nostra, qualora W' sembrasse che io abbia in scritto qualcosa da riproporre non attendo e sono fedele.

SE PROSEGUE?

My



